



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3798 del 2026, proposto da Promozione Italia Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Marco Colantoni, Pierluigi D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Montevarchi, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 02484/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'art. 56 c.p.a. dà adito all'emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente "*in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*";

Considerato, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza inaudita altera parte (che ha natura eccezionale, considerata la compressione dei diritti processuali delle controparti) normativamente postula – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravissimi, irreversibili e irreparabili, tale da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito dell'appello e l'udienza camerale in cui deve svolgersi l'ordinario e fisiologico scrutinio collegiale sulla domanda cautelare;

Considerato che le ragioni indicate da parte appellante – attesa la natura della controversia, degli interessi coinvolti e della scadenza indicata in appello – non consentono di ravvisare i presupposti per l'adozione della chiesta misura monocratica perché le circostanze rappresentate non dimostrano adeguatamente le ragioni per cui la parte non possa attendere la trattazione collegiale dell'appello cautelare, atteso anche il fatto che la decisione collegiale da parte del Consiglio di Stato avverrà nei termini ristretti previsti dalla legge;

Considerato in definitiva che non vi sono idonee ragioni per anticipare, in via monocratica, la tutela cautelare senza attendere la fisiologica trattazione collegiale all'udienza camerale che sarà fissata secondo le regole di rito;

Ritenuto che le spese della fase cautelare – considerato anche l'esito di questa decisione – saranno liquidate dal Collegio al momento dell'adozione dell'ordinanza collegiale sull'appello cautelare.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito da parte del Collegio sull'appello cautelare, respinge l'istanza di misura cautelare monocratica.

Manda la Segreteria per la fissazione dell'udienza camerale nel rispetto delle norme di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2026.

Il Presidente
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO